

Sent. n. 147/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott.

Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. 79850 del registro di Segreteria, introdotto

con ricorso depositato in data 20.01.2023 dalla Sig.ra XX

(omissis), nata a omissis il omissis, ivi residente alla

Via omissis, rappresentata da Marco Camilli, nato a Roma il

06.05.1976, ivi residente in Via Prenestina n. 307, n.q. ddi

amministratore di sostegno, nominato con decreto del tribunale di

Roma n. 879/22 che agisce in conto e per nome dell'amministrata,

elettivamente domiciliati in Roma, a Viale Jonio n. 271, presso lo

studio dell'Avv.to Enrico Ascani che li rappresenta e difende giusta

delega agli atti (enricoascani@ordineavvocatiroma.org)

contro

- INPS – in persona del legale rappresentante p.t., Via Ciro il Grande
n. 21, Roma;

- INPS - in persona del legale rappresentante p.t., Direzione
provinciale, Viale Regina Margherita n. 206, Roma;

- INPS - in persona del legale rappresentante p.t., Sede territoriale

ROMA – EUR, Largo J. E. De Balaguer n. 11, Roma;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

Alla pubblica udienza del 17.10.2023, celebrata con l'assistenza del

Segretario, Federica Sperapani, nessuno è comparso per le parti.

Considerato in

FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente agisce per ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità del genitore

Sig. YY, nato a omissis l' omissis e deceduta in data

omissis, in quanto figlia maggiorenne invalida totale, fiscalmente a carico del defunto genitore.

2. Il ricorso non è stato notificato nei termini di legge, pertanto l'INPS non si è costituito.

3. Nel corso dell'udienza pubblica del 17 ottobre 2023 nessuno è comparso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Assente in atti la prova della rituale notifica alla parte resistente del Decreto di Fissazione di Udienza pur ritualmente comunicato a cura della Segreteria in data 22.03.2023, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.

I principi di oralità, concentrazione ed immediatezza che caratterizzano il rito del lavoro, applicabile anche a quello

pensionistico pubblico, impongono, in caso di mancata comparizione delle parti nella prima udienza, la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione immediata del processo (art. 24 e 111 Cost.; art. 181 e 309 c.p.c. cui deve essere data un'interpretazione costituzionalmente orientata che tenga conto dei principi di ragionevole durata del processo ed efficienza processuale).

2. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, dichiara l'estinzione del giudizio.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 09.04.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.